

(N. 1502)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro delle Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

. COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1956

Assegnazione della somma di un miliardo al Fondo per l'incremento edilizio.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 10 agosto 1950, n. 715, è stato costituito, come è noto, un « Fondo per l'incremento edilizio » diretto a stimolare ed incrementare le costruzioni edilizie attraverso la concessione di mutui a basso saggio d'interesse (4 per cento), a lunga scadenza (ammortizzabili in 35 anni), e per un ammontare massimo fino al 75 per cento dell'importo del preventivo di spesa della costruzione.

Il « Fondo » ha iniziato la sua attività con una prima assegnazione di 10 miliardi, a cui se ne sono aggiunte, in prosieguo di tempo, una seconda di 10 miliardi, ed una terza di 3 miliardi, per un totale, quindi di 23 miliardi. Tale dotazione, certamente rilevante, tuttavia, si è dimostrata inadeguata a soddisfare l'incessante e progressivo aumento delle domande di mutui per la costruzione di nuovi alloggi.

Questo considerevole numero di domande dimostra altresì quanto la legge 10 agosto 1950, n. 715 fosse attesa e come essa si sia dimostrata idonea nel contribuire a far realizzare un confortante apporto al rilevante fabbisogno di case avvertito attualmente in Italia. Infatti, al 30 giugno 1955, risultavano presentate complessivamente agli uffici del Genio civile 20.455 domande di mutuo per un importo di lire 132.443.925.000; di esse sono state esaminate 3.926 per lire 36.719.672.324 e sono state approvate 2.834 domande per lire 22.955.530.983 per la costruzione di 3915 fabbricati con 10.536 alloggi per 65.888 vani.

Dall'applicazione della detta legge sono risultati palesi i suoi pregi, consistenti nella semplicità di funzionamento, nella capacità di fare affluire il risparmio privato negli investi-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti edilizi e nel suo più delicato onere nei confronti del bilancio statale.

Purtroppo, l'insufficienza dei mezzi (23 miliardi) messi a disposizione del « Fondo », dimostrata dall'ammontare delle domande di mutuo finora pervenute (oltre 132 miliardi), finirà col pregiudicare il conseguimento degli scopi previsti dalla citata legge n. 715 se non si provvederà a stanziare notevoli somme per consentire al « Fondo » di intervenire adeguatamente per la concessione dei mutui. Si è, perciò, predisposto l'unito disegno di legge, con il quale, in relazione alle attuali possibilità di bilancio, viene assegnata, con l'articolo 1, la somma di un miliardo di lire al « Fondo

per l'incremento edilizio », per mettere lo stesso in grado di concedere ulteriori mutui per assolvere alle sue finalità.

Con l'articolo 2, si modificano gli articoli 16 e 17 della legge 10 agosto 1950, n. 715, istitutiva del « Fondo per l'incremento edilizio », allo scopo di meglio assicurare il funzionamento della Commissione amministratrice del Fondo e della sua Segreteria, stabilendo che la misura delle spese all'uopo occorrenti è determinata dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro e che i relativi fondi siano messi a disposizione del Presidente della Commissione, che è tenuto peraltro a darne rendiconto a fine di ogni esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È assegnata la somma di un miliardo di lire al « Fondo per l'incremento edilizio », costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

La somma è versata nel conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al « Fondo per l'incremento edilizio ».

Art. 2.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715, il secondo comma dell'articolo 16 è abrogato e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge stessa è così sostituito:

« La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonché la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del Presidente della Commissione ».

Art. 3.

Alla copertura della spesa del miliardo di lire sarà provveduto sui rientri dei finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722 riguardante l'utilizzo del Fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.